



Comune di
PIANCOGNO
Provincia di Brescia



ORDINANZA N°4/2025

REVOCA ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE N° 41 DEL 14.07.2023

IL SINDACO

PREMESSO CHE con precedente Ordinanza del Sindaco contingibile e urgente n° 41 del 14.07.2023 avente ad oggetto: *“Adeguamento delle emissioni acustiche in periodo notturno, entro il limite di immissione differenziale stabilito dal D.P.C.M. del 14.11.1997”*, venivano disposte limitazioni alle attività del pubblico esercizio del pubblico esercizio “Bar Caffetteria Davine” sito in Comune di Piancogno, Via XI Febbraio n° 3, a seguito di nota tecnica pervenuta da ARPA Lombardia - acclarata al protocollo del Comune n° 4930 in data 10.07.2023, dalla quale si evinceva l'accertata non conformità dei livelli di immissione sonora rispetto ai limiti differenziali previsti dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 causata da eventi organizzati dall'attività interessa in orario notturno;

RILEVATO CHE, a seguito della notifica dell'Ordinanza n° 41/2023, il pubblico esercizio interessato ha tempestivamente adottato misure migliorative, consistenti nella sospensione di qualsiasi evento musicale, dimostrando una concreta volontà di adeguamento e di tutela della quiete pubblica;

CONSIDERATO CHE, dalla data di adozione dell'Ordinanza n° 41/2023 ad oggi, non risulta pervenuta alcuna nuova e/o ulteriore segnalazione o lamentela da parte di cittadini residenti nel circondario né da parte degli Agenti del Comando di Polizia Locale in ordine ad episodi di disturbo della quiete pubblica;

PRESO ATTO CHE in data 15.04.2025 il gestore dell'attività interessata ha presentato formale istanza di revoca della suddetta ordinanza, acclarata al protocollo del Comune n° 3999 nella stessa data, comunicando il proprio impegno a contenere nel numero e nella durata gli eventi musicali organizzati e a rispettare le emissioni sonore entro i limiti di legge, anche grazie all'avvenuta installazione di un dedicato misuratore di rumore ad alta precisione, destinato alla gestione ed al monitoraggio delle emissioni sonore;

VALUTATO CHE il soggetto gestore nell'intero corso del periodo di vigenza dell'Ordinanza ha effettivamente posto in essere le cautele gestionali idonee a prevenire il ripetersi delle criticità oggetto del precedente provvedimento e pare opportuno, anche al fine di non infliggere ulteriori limitazioni all'attività economico-commerciale del pubblico esercizio, rimuovere le limitazioni ordinate, previa prescrizione di precise prescrizioni e precauzioni da adottarsi, al fine di garantire la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti della zona;

RITENUTO, per tutto quanto in premessa, che siano venute meno le condizioni di contingibilità e urgenza che avevano motivato l'adozione della precedente Ordinanza del Sindaco n° 41 del 14.07.2023, e che sussistano oggi elementi oggettivi a sostegno della revoca della medesima;

RICHIAMATI:

- l'art.50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare, con atto motivato, ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene, sanità pubblica ed incolumità pubblica, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997, recante i criteri per la determinazione dei limiti delle sorgenti sonore;
- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale;

ORDINA

- 1) **Di revocare**, per le motivazioni espresse in premessa, l'Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n° 41 del 14.07.2023;
- 2) **Di dare atto** che resta fermo l'obbligo posto in capo al soggetto titolare del pubblico esercizio “Bar Caffetteria Davine”, sito in Comune di Piancogno, Via XI Febbraio n° 3, di adottare tutte le azioni, misure e precauzioni utili e necessarie alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti della zona, addivenendo a:
 - contenere nel numero e nella durata gli eventi musicali organizzati, come da formale impegno assunto dal Gestore stesso;
 - contenere le emissioni acustiche in periodo notturno entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997 e da ogni altra normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento acustico, anche mediante l'ausilio di idoneo misuratore di rumore ad alta precisione;
 - comunicare preventivamente l'organizzazione di eventi musicali, affinché possano essere adottate, ove necessario, azioni di verifica e controllo a tutela e garanzia della quiete pubblica;
- 3) **Di incaricare** il personale del Comando di Polizia Locale in ordine alla verifica circa l'effettivo rispetto dei predetti limiti di emissioni sonore presso l'esercizio commerciale di cui al punto precedente, anche mediante la conduzione di dedicati sopralluoghi e controlli.

AVVISA

- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del disposto di cui alla L. n.241/1990, è individuato nella persona del Geom. Denis Plona, dipendente in servizio presso l'Ufficio Tecnico comunale;
- che ai sensi della L. n.241/1990, è possibile prendere visione degli atti del procedimento depositati e consultabili presso l'Ufficio Tecnico comunale.

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali e nella normativa vigente in materia, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose.

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga immediatamente notificata al titolare del pubblico esercizio interessato e pubblicata all'Albo Pretorio comunale con effetto immediato;
- che copia della presente venga trasmessa alla Prefettura di Brescia ed a ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma ed art. 5 terzo comma, L. 241/90 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto (D.P.R. 24.11.1971 n.1199) nel termine di 30 giorni dalla notificazione, oppure in alternativa al TAR di Brescia (Legge n.1034 del 06.12.1971) nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR n.1199 del 24.11.1971) entro 120 giorni dalla notificazione.

28.04.2025, Piancogno

Il Sindaco
Ing. Alberto Farisé